

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In questo giorno 19 febbraio 2024 alle ore 19.30, in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione, in Via Roma n. 4 a Grignasco, si sono riuniti i soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ;
2. Adozione di un nuovo statuto, conforme alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) di cui al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
3. Varie ed eventuali.

assume la Presidenza la signora Salvoldi Marcella la quale

PRESO ATTO

della regolarità della convocazione e dei soci presenti

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea quale atto a deliberare in sede di seconda convocazione e chiama alla funzione di segretario verbalizzante la sig.a Lenzi Emanuela.

Il Presidente prende la parola relazionando l'Assemblea in merito alle peculiarità delle Associazioni di Promozione Sociale e su quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore.

Il Presidente sottolinea l'importanza di questo passaggio ai fini della crescita dell'Associazione nel rispetto degli scopi istituzionali volti alla promozione della didattica musicale.

A tale scopo sottopone all'attenzione dei presenti la bozza dello statuto richiamato al punto due dell'ordine del giorno, dandone lettura integrale.

L'Assemblea, dopo attento esame della documentazione proposta e approfondita discussione sugli argomenti dell'ordine del giorno, delibera all'unanimità, con voto palese, quanto segue:

- il passaggio ad Aps con denominazione "SCUOLA DEDALO GRIGNASCO";
- lo Statuto dell'Associazione, formato da complessivi 15 (quindici) articoli.

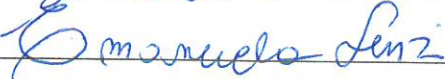
Detto Statuto viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante

Alle ore 20.30 nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene tolta previa stesura e lettura del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Registrato a Borgosesia il 21 FEB. 2024

Al n. 49 serie 3°

Tributi liquidati: ESENTE

di cui imposta di bollo: 1

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Laura ANDREATTA (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

Dott. Alessandro COFANO



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE adeguata alle disposizioni del d. lgs. n. 117/2017
(Codice del Terzo Settore)**



STATUTO dell'associazione "SCUOLA DEDALO GRIGNASCO A.P.S."

Articolo 1

Denominazione

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale nella forma di associazione non riconosciuta denominata

SCUOLA DEDALO GRIGNASCO A.P.S.

Articolo 2

Sede e durata

L'associazione ha sede in comune di Grignasco (NO) in Via Roma n.4, all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'associazione ha durata indefinita.

Articolo 3

Scopo e Attività Istituzionali

A) Attività istituzionali

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'associazione è:

- promuovere la pedagogia e la didattica musicale;
- promuovere, attraverso l'educazione musicale, la formazione della persona e la prevenzione del disagio sociale;
- contribuire alla formazione professionale dei musicisti e dei docenti sia nella fase di avviamento alla professione, sia come perfezionamento e formazione permanente attraverso l'organizzazione e la gestione dei corsi di studio a più livelli, manifestazioni, proiezioni, spettacoli, conferenze, giornate e vacanze studio;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire attività editoriali, musicali e teatrali;
- organizzare con la collaborazione dei soci od in collaborazione con altre realtà del settore e non facenti capo ad istituzioni pubbliche o private, attività musicali, congressi, convegni, riunioni e concerti di pubblica utilità.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, **le seguenti attività d'interesse generale: (cfr. art. 5 CTS)**

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

B) Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS:

- l'associazione prevede di svolgere la propria attività anche in collaborazione con gli organismi dello stato e con enti parastatali come con qualunque istituzione ed organismo pubblico o privato, italiano od estero, che svolga attività rilevante ai fini sopra indicati, anche con la stipula di apposite convenzioni;
- l'associazione può avvalersi dell'opera e della collaborazione di persone esterne ad essa;
- l'associazione prevede per i soci musicisti che questi siano tenuti a prestare la propria opera in ambito concertistico gratuitamente per particolari manifestazioni gestite od organizzate dall'Associazione (per scopo benefico o di volta in volta specificato) o quando sia espressamente richiesto dall'associazione salvo poi riconoscere rimborsi spese.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

C) Modalità d'esercizio

L'associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di associati, loro familiari/terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4 **Associati**

A) Numero degli associati

L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1 bis dell'art. 35 del CTS.

Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate.

B) Categorie di associati



Gli associati si dividono in:

- **Volontari:** sono coloro che svolgono attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della APS in modo personale, spontaneo e gratuito.
- **Ordinari:** sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della APS, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.

C) Ammissione

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i (60) sessanta giorni dalla domanda, in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

D) Diritti e doveri

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'associazione/ dell'associato.

La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 5

Volontari

L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Allo stesso modo sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

Genzi

U. Salardi



I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con preavviso di giorni 15 mediante lettera raccomandata oppure pec o e-mail.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso allo scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Articolo 8

Assemblea degli Associati

A) Competenza

L'assemblea degli Associati:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- Delibera sulla responsabilità nei loro confronti;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Approva i regolamenti;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- Delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.



B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in un altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto voto.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data in seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, consegnata ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno (7) sette giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) / 40 (quaranta) / 50 (cinquanta) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentante in assemblea da un altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

genzi

W. S. M. S. M.



- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti in riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

E) Maggioranze

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

A) Composizione

Il consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a 11 determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

ate
terr

- Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

B) Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- nominare il Presidente e eventualmente il Vicepresidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee Di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) Funzionamento

afenzi

Al Solerdu



Il consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno (48) quarantotto ore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongono.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri d'ufficio

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto all'interno del Consiglio.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Genzi

Salvatore



la lega
ità amm
do.
el Consig

ità amm
do.
el Consig

- Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro;
- Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione;
- Svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione;
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- Può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione;
- Può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

W. S. Edwards



La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'associazione, anche in occasione di recesso o cessione individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 30 settembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS a sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e del rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

a Lenzi

W. Saluberto



Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve:

- Pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;
- Predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di Promozione Sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 15 **Devoluzione**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.

Genze

Salvadori

